

# Pensione integrativa

**Giovanni Malfettone**

## COSTRUIRSI UNA PENSIONE INTEGRATIVA

Qui spiego alcune tipologie di prodotti per costruirsi una pensione integrativa. Volutamente non cito i Fondi pensione negoziali ed i Pip.

Con le varie riforme sulle pensioni è diventata un'esigenza improcrastinabile l'investimento in un prodotto che eroghi mensilmente una rendita che integri la pensione pubblica (Inps o altro Ente). Questa tipologia di previdenza integrativa è aperta anche alle persone che non lavorano come le casalinghe che all'età della pensione possono avere una rendita tutta loro, o a persone diversamente abili che possono costruire un'autonomia economica utile quando ci sarà necessità.

Per raggiungere questo obiettivo ci sono vari prodotti che consentono nel tempo di accumulare un capitale che eroghi una rendita mensile.

1. Fondi pensione aperti<sup>2</sup>
2. Polizze Vita rendita<sup>3</sup>
3. Piani di accumulo in prodotti finanziari (Fondi comuni di investimento e Sicav)<sup>4</sup>

Sui Fondi Pensione e sulle polizze vita sui versamenti si ha diritto ad alcuni vantaggi fiscali<sup>2-3-4</sup>.

Per ottenere 1000 euro mese bisogna aver accumulato un montante di circa 300,000 euro all'età di 65 anni.

Di sotto una simulazione di versamenti mensili ipotizzando vari tassi d'interesse per raggiungere la somma necessaria ad ottenere 1000 euro/mese di pensione integrativa.

Durata/anni	1,00%	3,00%	5,00%	rendimento
5	€ 5.000,00	€ 4.600,00	€ 4.300,00	60
10	€ 2.400,00	€ 2.200,00	€ 1.900,00	120
15	€ 1.500,00	€ 1.300,00	€ 1.100,00	180
20	€ 1.100,00	€ 900,00	€ 725,00	240
25	€ 900,00	€ 700,00	€ 500,00	300
30	€ 700,00	€ 500,00	€ 350,00	360
35	€ 600,00	€ 400,00	€ 275,00	420
40	€ 500,00	€ 325,00	€ 200,00	480
rata	mese	mese	mese	mesi

L'esempio di sopra è una semplice simulazione per rendere un'idea per ottenere 1000 euro/mese a 65 anni. I calcoli di cui sopra sono stati arrotondanti ed il calcolo è stato fatto ad interesse composto per tutta la durata. In caso di **premorienza** in corso di pagamento della rendita/pensione il restante montante non ancora erogato sarà **restituito agli eredi**<sup>5</sup> (polizza vita, fondi/Sicav).

Naturalmente si è liberi di versare qualsiasi importo per costruirsi una pensione integrativa in rapporto alle proprie esigenze come è possibile programmare un'età differente dai 65 anni (valido solo per le polizze vita ed i Pac). Ad esempio se si vuole prendere **la pensione integrativa a 60 anni** il montante da accumulare **sarà di 350,000 Euro**. E' anche possibile versare la somma occorrente in un'unica soluzione.

I Fondi Pensione ed i piani di accumulo in prodotti finanziari sono molto flessibili e si possono **aprire con cifre molto modeste** e non si è vincolati a rispettare il piano prefissato nei versamenti, mentre le polizze vita hanno una struttura nei versamenti periodici abbastanza rigida. Naturalmente si possono versare somme una tantum e senza periodicità nei prodotti sopracitati. Si possono combinare tra loro i sopracitati prodotti in base alle proprie esigenze personali ed alle proprie disponibilità economiche.

Sui Fondi Pensione i dipendenti di aziende di diritto privato possono far confluire il proprio Tfr con vantaggi sia per il dipendente che per il datore di lavoro. A titolo di puro esempio su una retribuzione di circa 30,000 Euro lordi la quota destinata al Tfr è di circa 2,000 Euro.

Se vuoi approfondire l'argomento delle pensioni integrative, su problematiche di investimento, su polizze assicurative, sulla pianificazione successoria anche su prodotti che già hai sottoscritto mi puoi contattare: Giovanni Malfettone<sup>1</sup>, via Buonaiuto 12, 84087 Sarno, Tel. 3486530888, sito web <http://www.malfettone.nu/>

\*\*\*\*\*

#### Note

**1)** iscritto Albo Promotori Finanziari nr. 5993 del 18-2-1992

**2)** Tassazione Fondi pensione aperti

I contributi versati al fondo pensione sono deducibili dal reddito complessivo annuo fino al limite di 5.164,57 euro. I rendimenti sono tassati al 20% rispetto al 26% che si applica alla maggior parte delle forme di risparmio finanziario (Legge di stabilità per il 2015). Sulla quota del rendimento che deriva dal possesso di titoli di Stato, la tassazione è comunque fissata al 12,5%.

Sulla pensione in pagamento l'imposizione fiscale è del 15%, che si riduce in funzione dell'anzianità di partecipazione al sistema della previdenza complementare; se è superiore a quindici anni, dal sedicesimo l'aliquota diminuisce dello 0,30% per ogni anno di successiva partecipazione, fino al limite massimo di riduzione pari a 6 punti percentuali. Con 35 anni di partecipazione l'aliquota scende quindi al 9%. Ciò vale anche per la quota liquidata in forma capitale.

**3)** Tassazione Polizze vita

#### IMPOSTA SULLE PLUSVALENZE

Le plusvalenze sono tassate in base alle seguenti aliquote modificate nel tempo:

- 12,5% fino al 31/12/2011
- 20% dal 1/1/2012 al 30/06/2014
- 26% dal 1 luglio 2014

La normativa fiscale però stabilisce anche che i rendimenti derivanti dai titoli di stato (ed equiparati) continuano di fatto ad essere assoggettati al 12,5%.

Pertanto l'aliquota effettiva di tassazione dipenderà dall'effettivo mix degli investimenti (titoli pubblici e altro). Ogni anno quindi la Compagnia individua, per ciascuna Gestione Interna Separata / Fondo Interno, la percentuale di titoli pubblici rispetto alla totalità degli asset: la media semplice di tali percentuali è quella che dovrà essere applicata al rendimento determinato secondo le regole ordinarie.

Il capitale liquidato è esente dalla dichiarazione IRPEF.

Il capitale liquidato in caso di premorienza, a partire dal 2015, è soggetto a normale tassazione sulle plusvalenze, a eccezione dei capitali corrisposti a fronte del "rischio di mortalità".

La prestazione caso morte continua a non concorrere a formare l'attivo ereditario e pertanto non è soggetta ad imposta di successione.

Liquidazione della rendita:

- la rendita erogata non costituisce reddito IRPEF (il capitale trasformato in rendita è assoggettato alla tassazione sull'eventuale plusvalenza);
- la rivalutazione annua della rendita erogata è oggi tassata al 26% come capital gain ad eccezione della quota riconducibile a titoli pubblici o equivalenti tassata al 12,50%.

## L'IMPOSTA DI BOLLO

Consiste nel pagamento di una imposta proporzionale al valore dell'investimento al 31 dicembre di ogni anno. Anche l'imposta di bollo si è modificata nel tempo:

- 0,10% con un minimo di € 34,2 e un massimo di 1.200 € al 31/12/2012
- 0,15% con un minimo di € 34,2 e un massimo di 4.500 € per le sole persone giuridiche al 31/12/2013
- 0,20% e un massimo di 14.000 € € per le sole persone giuridiche al 31/12/2014

L'imposto di bollo NON si applica ai prodotti di ramo I e alle polizze sottoscritte prima del 31/12/2000.

## LA DETRAIBILITA' DEI PREMI

E' possibile detrarre il 19% dei premi versati annualmente per contratti aventi per oggetto il rischio morte, invalidità permanente non inferiore al 5% o non autosufficienza. Dal 2014 il limite di detraibilità del premio è pari a 530 euro per i primi due rischi e 1.291 euro per il rischio di non autosufficienza. Pertanto la detrazione massima per le coperture inerenti il rischio morte ammonta a € 100,70.

### **4** Tassazione Fondi comuni d'investimento e Sicav

Il Decreto Legge n. 66 del 24 aprile 2014 ("DL 66/2014"), convertito con modificazioni dalla legge n. 89 del 23 giugno 2014 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 143 del 23 giugno 2014, ha apportato rilevanti

modifiche al regime impositivo delle rendite finanziarie. Ai fini che qui rilevano, si segnala che ai sensi del comma 1 dell'art. 3 del DL 66/2014 le ritenute e le imposte sostitutive sui redditi di capitale di cui all'art. 44 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (di seguito "TUIR") e sui redditi diversi di cui all'art. 67, comma 1, lett. da c-bis a c-quinquies del TUIR, ovunque ricorrano, sono stabilite **nella misura del 26%**, con alcune specifiche eccezioni. In particolare, il DL 66/2014 prevede, inter alia, che i redditi di capitale ed i redditi diversi relativi alle obbligazioni e agli altri titoli del debito pubblico italiano (incluse le obbligazioni e i titoli ad essi equiparati), nonché alle obbligazioni emesse dagli Stati inclusi nella lista di cui al decreto (di seguito il "Decreto") emanato ai sensi dell'articolo 168-bis, comma 1, del TUIR (ed obbligazioni ad esse equiparate) mantengono la precedente aliquota netta di imposizione (**pari al 12,5%**). Si segnala inoltre che, a decorrere dal 1 luglio 2014, i redditi di capitale ed i redditi diversi relativi alle obbligazioni emesse da enti territoriali degli Stati inclusi nella lista di cui al precedente Decreto saranno assoggettati a tassazione con aliquota netta di imposizione **pari al 12,5%**. Il DL 66/2014 ha, inoltre, precisato che la ritenuta del **26%** sarà applicata sui redditi di capitale distribuiti in costanza di partecipazione agli organismi di investimento collettivo del risparmio divenuti esigibili a decorrere dal 1 luglio 2014, nonché sui redditi di capitale realizzati in sede di rimborso, cessione o liquidazione delle quote o azioni maturati a decorrere dal 1 luglio 2014. A norma dell'art. 10-ter della L. 23 marzo 1983, n. 77, sui proventi di cui all'articolo 44, comma 1, lettera g), del TUIR derivanti dalla partecipazione a organismi di investimento collettivo in valori mobiliari di diritto estero conformi alla direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, istituiti negli Stati membri dell'Unione europea e negli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo che sono inclusi nella lista di cui al decreto emanato ai sensi dell'articolo 168-bis del TUIR e le cui quote o azioni sono collocate nel territorio dello Stato ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, è operata una ritenuta del **26%**. La ritenuta è generalmente applicata dai Soggetti Incaricati dei Pagamenti sui proventi distribuiti in costanza di partecipazione all'organismo di investimento e su quelli compresi nella differenza tra il valore di riscatto, cessione o liquidazione delle Azioni ed il costo medio ponderato di sottoscrizione o acquisto delle Azioni medesime. Il costo di acquisto deve essere documentato dal partecipante e, in mancanza della documentazione, il costo è documentato con una dichiarazione sostitutiva.

Ai fini dell'applicazione della predetta ritenuta, si considerano cessioni anche i trasferimenti delle Azioni a diverso intestatario e si considera rimborso la conversione di Azioni da un Comparto ad un altro Comparto della medesima Società (c.d. operazioni di switch). In questi casi, il contribuente fornisce al soggetto tenuto all'applicazione della ritenuta la provvista necessaria. L'intermediario può sospendere l'esecuzione dell'operazione fintanto che non riceva dal contribuente l'importo corrispondente alle imposte dovute. **Per i partecipanti persone fisiche** che non acquisiscano Azioni nell'esercizio di imprese commerciali e per i soggetti indicati nell'ultimo periodo del quarto comma dell'art. 10-ter della L. 23 marzo 1983, n. 77, **la ritenuta è applicata a titolo d'imposta**. La ritenuta è applicata invece a titolo di acconto nei confronti degli altri soggetti indicati nel medesimo comma quarto. Nel caso in cui i proventi siano conseguiti all'estero si rinvia alle disposizioni contenute nell'art. 10-ter della medesima legge. La ritenuta non trova applicazione nell'ambito delle gestioni individuali di portafoglio con opzione per l'applicazione del regime del risparmio gestito ai sensi dell'articolo 7 del D.Lgs. n. 461/1997. I proventi derivanti dalla partecipazione alla Società sono determinati al netto di una quota dei proventi riferibili alle obbligazioni e altri titoli pubblici di cui all'articolo 31 del D.P.R. n. 601/1973 ed equiparati, alle



obbligazioni emesse dagli Stati inclusi nella lista di cui al decreto emanato ai sensi dell'articolo 168-bis, comma 1, del TUIR e alle obbligazioni emesse dagli enti territoriali dei suddetti Stati ("Titoli Pubblici Qualificati").

In particolare, il D.M. del 13 dicembre 2011, efficace dal 1 gennaio 2012, a cui il DL 66/2014 fa esplicito rimando, ove compatibile, stabilisce le modalità di determinazione della quota dei proventi derivanti dalla partecipazione alla Società riferibili ai Titoli Pubblici Qualificati. La quota dei predetti proventi riferibili ai Titoli Pubblici Qualificati è calcolata in proporzione alla percentuale media dell'attivo dei predetti organismi investita direttamente, o indirettamente per il tramite di altri organismi di investimento collettivo del risparmio, nei titoli medesimi. La percentuale media di cui sopra è rilevata sulla base degli ultimi due prospetti, semestrali o annuali, redatti entro il semestre solare anteriore alla data di distribuzione dei proventi, di riscatto, cessione o liquidazione delle Azioni, ovvero, nel caso in cui entro il predetto semestre ne sia stato redatto uno solo, sulla base di tale prospetto. Il 48.08% della quota dei proventi relativi ai Titoli Pubblici Qualificati così determinata è soggetto ad una ritenuta del 26%. In altre parole, la ritenuta del 26% si applica sui proventi derivanti dalla partecipazione alla Società, al netto del 51.92% dei proventi riferibili ai Titoli Pubblici Qualificati. Dal momento che la determinazione e la diffusione delle informazioni circa la percentuale media applicabile non sono obbligatorie ai sensi di specifiche disposizioni fiscali, la diffusione effettuata a discrezione della Società sarà volta a consentire agli investitori individuali residenti in Italia di beneficiare dell'applicazione della percentuale più bassa di ritenuta sui proventi relativi riferibili ai Titoli Pubblici Qualificati.

**Le comunicazioni periodiche alla clientela** relative a prodotti finanziari (tra cui sono comprese, inter alia, le quote di organismi di investimento collettivo del risparmio) **sono soggette a un'imposta di bollo nella misura del 2 per mille annuo.** Tale imposta si applica sul valore di mercato dei prodotti finanziari o, in mancanza, sul valore nominale o di rimborso, come risultante dalla comunicazione inviata alla clientela. In assenza di rendicontazioni, l'imposta deve essere applicata al 31 dicembre di ciascun anno e, comunque, al momento dell'estinzione del rapporto. Se il cliente è soggetto diverso da persona fisica l'imposta è dovuta nella misura massima di euro 14.000.

**Le persone fisiche residenti in Italia scontano, altresì, un'imposta sul valore delle attività finanziarie** (tra cui sono comprese, inter alia, le azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio) detenute all'estero. **Tale imposta è dovuta nella misura del 2 per mille annuo.** Il valore è costituito dal valore di mercato, rilevato al termine di ciascun anno solare nel luogo in cui sono detenute le attività finanziarie e, in mancanza, secondo il valore nominale o di rimborso. Dall'imposta in esame si deduce, fino a concorrenza del suo ammontare, un credito d'imposta pari all'ammontare dell'eventuale imposta patrimoniale versata nello Stato in cui sono detenute le attività finanziarie.

**Il regime fiscale applicabile ai trasferimenti per successione o donazione** è disciplinato dal D.l. 3 ottobre 2006, n. 262, convertito nella L. 24 novembre 2006, n. 286, come da ultimo modificato dall'art. 1, comma 77, della L. 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria per il 2007). Ai sensi del citato decreto non è prevista alcuna imposta in caso di trasferimento di Azioni a seguito di successione mortis causa o per donazione, a condizione che: (i) in caso di trasferimento in favore del coniuge o dei parenti in linea retta, il valore delle Azioni da trasferire, per ciascun beneficiario, sia inferiore o uguale ad Euro 1.000.000,00 (un milione/00); (ii) in caso di trasferimento in favore di fratelli e sorelle, il valore delle Azioni da trasferire, per ciascun beneficiario, sia uguale o inferiore ad Euro 100.000,00 (centomila/00). In relazione agli altri casi di trasferimento per successione o donazione si applicheranno le seguenti aliquote: – trasferimenti in favore del coniuge e dei parenti in linea retta (sul valore eccedente Euro 1.000.000,00 (un

**Giovanni Malfettone - Consulente Finanziario**

milione/00) per ciascun beneficiario): 4%;  
– trasferimento in favore di fratelli e sorelle (sul valore eccedente Euro 100.000,00 (centomila/00) per  
ciascun beneficiario): 6%;  
– trasferimenti in favore di altri parenti fino al 4° grado e degli affini in linea retta e in linea collaterale entro  
il 3° grado: 6%;  
– trasferimenti in favore di altri soggetti: 8%.

Qualora il successore o il donatario sia portatore di handicap riconosciuto grave ai sensi della L. 5 febbraio  
1992, n. 104, la franchigia è elevata ad Euro 1.500.000,00 (unmilioneinquecentomila/00).

**Il pagamento delle imposte di successione o donazione sarà effettuato direttamente dai soggetti obbligati** e non tramite ritenuta d'imposta.

---

**5** Pagamento rendita polizza vita.

---

---

**FINE**

\*\*\*\*\*